

I riscatti sono vincolati da un **divieto triennale di versamento del capitale**. Le prestazioni derivanti da riscatti non possono essere prelevate sotto forma di capitale per 3 anni. Ciò concerne i versamenti sotto forma di capitale in caso di pensionamento, i prelievi anticipati per proprietà di abitazioni e i versamenti in contanti in caso d'inizio di un'attività lucrativa indipendente o in caso di uscita dalla Svizzera. I riscatti possono essere effettuati **fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia**. I datori di lavoro possono partecipare finanziariamente a un riscatto.

Le persone che desiderano ricevere una parte della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale non possono più effettuare riscatti nei 3 anni precedenti il pensionamento.

Se nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni è già stato prelevato del capitale di previdenza, allora un riscatto è possibile unicamente dopo **il rimborso completo del prelievo anticipato**. Ciò non concerne i prelievi anticipati dal pilastro 3a (previdenza privata).

I riscatti possono essere detratti dalle imposte. Vi consigliamo, per ogni singolo caso, di **accertare prima presso l'autorità fiscale competente** la possibilità di deduzione fiscale di riscatti volontari. A questo riguardo non forniamo nessuna garanzia. L'assegnazione fiscale a un dato anno civile si basa sulla data di valuta dell'avviso di accredito. Ciò significa che il vostro pagamento deve essere registrato presso di noi **al più tardi il 31 dicembre**.

Confermo di aver letto le esposizioni sopra elencate e di aver risposto in modo veritiero alle domande.

Luogo e data

Firma della persona assicurata